

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018

485/2018/R/EEL

REVISIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL BIENNIO 2019-2020, NONCHÉ MODIFICHE DELLA REGOLAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO E MODIFICHE AL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, 337/07 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 337/07) e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 538/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 632/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 386/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2018/R/gas);
- il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e s.m.i. (di seguito: TIV);

- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e s.m.i. (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 337/2018/R/gas recante “*Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale – Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi a partire dall’1 ottobre 2018*” (di seguito: documento per la consultazione 337/2018/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 73/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela di cui al comma 2 del medesimo decreto-legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07, ha previsto che:
 - i. il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei clienti al mercato libero;
 - ii. il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- con riferimento all’aspetto *sub* (ii) il decreto 23 novembre 2007 ha previsto che il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia sia pari a 2 anni e ha stabilito le modalità e i criteri per assicurare il medesimo ai clienti che ne hanno diritto, demandando, tra l’altro, all’Autorità di definire:
 - a. le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia;
 - b. le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali dei dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia;
 - c. le modalità e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
 - d. le condizioni di erogazione del servizio;
- il successivo decreto 21 ottobre 2010 ha previsto, tra l’altro, che l’Autorità definisse (e.) un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, sostenuti dagli esercenti il servizio in parola, relativi ai clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione), per i quali l’esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Allegato A alla deliberazione 337/07 disciplina le modalità per l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia in

coerenza con quanto previsto dal citato decreto 23 novembre 2007; le disposizioni inizialmente adottate sono state nel tempo riviste in occasione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i periodi successivi al primo;

- in particolare, con riferimento alle aree in cui erogare il servizio di salvaguardia (*sub a.* del precedente gruppo di considerati), la predetta deliberazione prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno in cui hanno luogo le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio in parola, l'Autorità verifichi ed eventualmente modifichi la composizione di tali aree territoriali e dei criteri procedurali per la selezione degli esercenti la salvaguardia, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio, dell'evoluzione dell'assetto di mercato nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi nei regimi di salvaguardia;
- più in dettaglio, la definizione delle aree territoriali avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto 23 novembre 2007 che a sua volta dispone che:
 - in ciascuna area il numero dei punti di prelievo, o i consumi complessivi dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, sia sufficientemente omogeneo o comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
 - ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti a una medesima zona di mercato, oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone di mercato;
 - ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a una o più regioni;
- le aree territoriali, come definite dall'Autorità, mirano a perseguire, anche in coerenza con il dettato della legge 481/95, la promozione della concorrenza e l'efficienza del servizio di salvaguardia;
- la configurazione zonale in essere dall'1 gennaio 2019, rispetto alla quale devono essere definite le aree territoriali in cui erogare il servizio di salvaguardia, è stata approvata dall'Autorità, a valle della proposta formulata da Terna S.p.a. (di seguito: Terna), con la deliberazione 386/2018/R/eel che conferma l'attuale divisione delle regioni nelle diverse zone di mercato;
- in merito alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali prima dello svolgimento delle gare (*sub b.*), l'Allegato A alla deliberazione 337/07 stabilisce precisi obblighi informativi in capo agli attuali esercenti il servizio, alle imprese distributrici, a Terna e al Sistema informativo integrato (di seguito: SII), con la finalità di minimizzare il vantaggio informativo degli attuali esercenti rispetto alla generalità degli operatori e promuovere la partecipazione alle procedure medesime;
- in merito alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (*sub c.*), la citata deliberazione stabilisce le tempistiche di esecuzione delle stesse, i requisiti minimi che i partecipanti devono rispettare per prendervi parte e le garanzie che gli operatori sono tenuti a rilasciare sia ai fini della loro partecipazione alla procedura concorsuale sia dell'erogazione del servizio, nel caso di avvenuta assegnazione, con l'obiettivo di assicurare la selezione di soggetti qualificati per lo svolgimento continuativo di tale servizio;

- in aggiunta a quanto sopra, il Titolo III del TIV definisce, tra l'altro, le condizioni di erogazione del servizio in questione (*sub d*), le misure per consentire l'operatività dei nuovi esercenti al momento del passaggio dei clienti tra un periodo di assegnazione e quello successivo e gli obblighi di monitoraggio in capo ai medesimi esercenti;
- per ultimo, con riferimento agli oneri di morosità non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia con riferimento ai clienti finali non disalimentabili (*sub e*), la deliberazione 538/2016/R/eel prevede, per il periodo di assegnazione del servizio 2017-2018, in continuità con quanto fatto in occasione dei precedenti periodi di assegnazione, un apposito meccanismo di reintegrazione di tali oneri gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), la cui copertura avviene a mezzo di un corrispettivo definito dall'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- analogo meccanismo di reintegrazione dei crediti non riscossi richiamato al precedente gruppo di considerati è parimenti previsto, con riferimento al settore del gas naturale, dal TIVG, il quale dispone che il fornitore del servizio di ultima istanza ha diritto alla compensazione dei crediti non riscossi dai clienti finali non disalimentabili, comprensivi degli interessi di mora fatturati;
- a riguardo, la deliberazione 407/2018/R/gas di revisione della disciplina delle procedure per l'individuazione degli esercenti i servizi di ultima istanza (di seguito: SUI gas), adottata a valle del documento per la consultazione 337/2018/R/gas (che prospettava la revisione del meccanismo di reintegrazione anche con riferimento al servizio di salvaguardia al fine di omogeneizzare la disciplina applicabile nei due settori), ha disposto un limite massimo al tasso di interesse di mora riconosciuto agli operatori, ciò con la finalità, da un lato, di evitare impropri incrementi degli oneri sostenuti dalla generalità dei clienti per finanziare i saldi del predetto meccanismo e, dall'altro, di limitare gli oneri gestionali a carico degli operatori in sede di rendicontazione delle grandezze rilevanti ai fini del riconoscimento degli importi loro spettanti;
- nel corso del mese di novembre 2018 avranno luogo le procedure concorsuali per la nuova assegnazione del servizio di salvaguardia, in vista delle quali si rende necessaria una revisione della disciplina del servizio anche al fine di tenere conto dei predetti aspetti.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- non si ravvisino i presupposti per la modifica della composizione delle attuali aree di erogazione del servizio che pertanto sono confermate anche con riferimento al prossimo periodo di esercizio della salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2019;
- per le medesime ragioni di cui sopra sia altresì da confermare l'attuale disciplina della salvaguardia di cui all'Allegato A alla deliberazione 337/07 con particolare riferimento alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle

procedure concorsuali prima dello svolgimento delle stesse, ai criteri procedurali per la selezione degli esercenti la salvaguardia, alle tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ai requisiti minimi per i partecipanti e alle garanzie che gli stessi sono tenuti a rilasciare sia ai fini della loro partecipazione alla procedura concorsuale sia ai fini dell'erogazione del servizio, nel caso di avvenuta assegnazione;

- sia opportuno confermare, anche con riferimento ai periodi di assegnazione del servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2019, i criteri e le modalità applicative del meccanismo di reintegrazione definite con la deliberazione 538/2016/R/eel in relazione al periodo 2017-2018, prevedendo altresì un limite massimo al tasso di interesse di mora riconosciuto in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 407/2018/R/gas per i SUI gas, ciò al fine di minimizzare gli oneri di finanziamento del meccanismo a carico del sistema senza tuttavia incidere sulle condizioni di partecipazione alle procedure concorsuali da parte degli operatori; e che sia, inoltre, opportuno inserire la disciplina del suddetto meccanismo nel TIV;
- il predetto intervento regolatorio non necessita di essere sottoposto a consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A, trattandosi di intervento già sottoposto a precedente consultazione nell'ambito del documento 337/2018/R/gas

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'Allegato A della deliberazione 337/07

1.1 L'Allegato A alla deliberazione 337/07 è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di **“deliberazione 538/2016/R/eel”** è soppressa;
- b) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di **“Regolamento”**, è inserita la seguente definizione:

“ – **TIV**: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e s.m.i.;
- c) all'articolo 4, il comma 4.3, è sostituito dal seguente:

“4.3 Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice, con riferimento a ciascuna area territoriale o ambito di propria competenza se inferiore, definisce

l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia e lo trasmette all'Acquirente Unico.”;

d) all'articolo 9, comma 9.1, lettera a) le parole “con riferimento al periodo di esercizio di cui al comma 2.2bis, l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali è fissato pari a 720.000 euro” sono soppresse;

e) all'articolo 10, il comma 10.2 è sostituito dal seguente comma:

“ 10.2 In relazione al servizio di salvaguardia erogato a partire dall'1 gennaio 2019, il meccanismo di cui al comma 10.1 è definito dall'articolo 31bis del TIV.”.

Articolo 2 *Modifiche al TIV*

2.1 Il TIV è modificato come segue:

a) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “**TIT (Testo integrato trasporto)**” è aggiunta la seguente definizione:

“ • **TIUC (Testo integrato unbundling contabile)**: è Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione, approvato con deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;”

b) all'articolo 29, comma 29.12, le parole “da Terna ai sensi del comma 39.1, lettera b) del TIS” sono sostituite dalle parole “dal SII ai sensi del comma 38bis.1, lettera g) del TIS”;

c) all'articolo 30, comma 30.3 le parole “di cui al comma 18.2 del TIME” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 23.2 del TIME”;

d) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente articolo 31bis:

“Articolo 31bis *Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia*

31.bis.1 Con riferimento a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, per ciascun *i*-esimo esercente la salvaguardia, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0,9*OL_i$$

dove:

- a) CNR_i è l'ammontare del credito non riscosso dell'*i*-esimo esercente, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 31bis.2, lettera j. e valorizzati al netto:
 - i. degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
 - ii. dei crediti eventualmente ceduti;
 - iii. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - iv. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso;
- b) OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente *i*-esimo, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- c) OL_i sono *oneri* legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall'*i*-esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.

31bis.2 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 31bis.1:

- a) i crediti non riscossi devono essere relativi a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 31bis.9, lettera b);
- b) l'esercente deve:
 - i. aver sollecitato i pagamenti dei crediti e avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all'articolo 3 del TIMOE;
 - ii. nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
- c) ai fini della gestione efficiente del credito l'esercente deve, se possibile, prevedere la rateizzazione degli importi non riscossi;
- d) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione,

- relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;
- e) gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l'esercente la salvaguardia evidenzi che l'individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;
 - f) la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 20% del CNR_i ;
 - g) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i può comprendere anche importi oggetto di rateizzazione relativi ai clienti cui si applica il meccanismo di reintegrazione, attualizzati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali, rispetto al periodo in cui si prevede, coerentemente con la scadenza delle rate, che i relativi eventuali incassi saranno versati alla CSEA;
 - h) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i di ciascun anno non comprende gli importi oggetto di rateizzazione eventualmente già considerati, ai sensi della precedente lettera g), nel calcolo del CNR_i di anni precedenti;
 - i) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_i per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente la salvaguardia in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
 - j) nell'ambito del computo dell'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i , sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 31bis.3 In relazione a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, ciascun esercente ha diritto ad incassare dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla CSEA, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_i \begin{cases} 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}) & \text{se } O_i^{AMM} < A_{SALi} \\ \min\{(O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{li} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC})\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} < 0,5 * CR_{SALi} \\ \min\{0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{li} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC})\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} \geq 0,5 * CR_{SALi} \end{cases}$$

dove:

- O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione determinati ai sensi del comma 31bis.1;
- A_{SALi} è l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in salvaguardia, determinato ai sensi del comma 31bis.8;
- CR_{SALi} è il totale degli importi indicati, al momento dell'emissione, nelle fatture dall' esercente i -esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, inclusi gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 31bis.2 lettera g), ed esclusi gli importi di cui al comma 31bis.2, lettera h);
- Ω_i è l' Ω medio associato all' esercente i -esimo, calcolato come media degli Ω offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale ponderata per l'energia elettrica $E_i^{RIL-MECC}$ in ciascuna area territoriale;
- Ω_{li} è, con riferimento all' esercente i -esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 31bis.4;
- β è il coefficiente di incremento del parametro ammesso Ω_l pari a 1,1;
- $E_i^{RIL-MECC}$ è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 31bis.1 determinata ai sensi del comma 31bis.7.

31bis.4 Ai fini della determinazione del parametro Ω_l l'Autorità:

- utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;
- considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprende i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
- per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determina il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di

approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento - e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l’Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;

- d) per la determinazione dell’equa remunerazione del capitale investito netto, determina:
- i. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell’applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - ii. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC nominale.

31bis.5 Qualora le determinazioni di cui al comma 31bis.4 risultassero superiori al rapporto $\frac{\Omega_i}{\beta}$, ai fini della determinazione dell’ammontare AR_i il valore del parametro Ω_{li} è posto pari al suddetto rapporto.

31bis.6 Per permettere la determinazione dei parametri Ω_{li} gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a fornire alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie.

31bis.7 L’energia rilevante ai fini del meccanismo $E_i^{RIL-MECC}$ è pari alla somma di:

- a) l’energia elettrica prelevata dai clienti finali e relativa a importi non pagati in relazione ai quali è definito l’ammontare del credito non riscosso CNR_i , di cui al comma 31bis.1;
- b) l’energia elettrica prelevata dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 31bis.1.

31bis.8 L’ammontare di riferimento A_{SAL_i} è pari, per ciascun i -esimo esercente a:

$$A_{SAL_i} = C_{SAL} * E_{SAL_i}^{ND}$$

dove:

- a) C_{SAL} è il corrispettivo, di cui al comma 29.11 del TIV, a copertura dei costi relativi al meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili;

- b) $E_{SAL_i}^{ND}$ è l'energia elettrica prelevata nell'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili e dei clienti di cui al comma 31bis.2, lettera d) serviti in salvaguardia dall'esercente *i*-esimo, inclusa l'energia relativa agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 31bis.2, lettera g), ed esclusa quella relativa agli importi di cui al comma 31bis.2, lettera h).

31bis.9 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di reintegrazione, per ciascun anno di riferimento del periodo di esercizio della salvaguardia:

- a) la CSEA entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo, pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione, da parte degli esercenti la salvaguardia, delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento e delle variazioni degli importi relativi ad anni precedenti;
- b) ciascun esercente la salvaguardia comunica alla CSEA entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo:
- i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione di cui al comma 31bis.3, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo.

31bis.10 Nella comunicazione di cui al precedente comma 31bis.9, lettera b), gli esercenti la salvaguardia indicano separatamente la variazione de:

- a) i crediti non riscossi CNR_i , inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza dei singoli elementi di cui al comma 31bis.1, lettera a), punti da i. a iv.;
- b) gli oneri di cessione OCC_i ;
- c) gli oneri legali OL_i ;
- d) l'energia elettrica $E^{RIL-MECC}_i$ con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);
- e) l'energia elettrica $E_{SAL_i}^{ND}$ con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);
- f) gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 31bis.2, lettera g), e gli importi di cui al comma 31bis.2, lettera h), con separata evidenza

del credito originario e degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali.

31bis.11 Nel caso in cui un esercente non rispetti i termini di cui al comma 31bis.9, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente la salvaguardia inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

31bis.12 La CSEA procede a:

- a) determinare i livelli dell'ammontare AR_i relativi all'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione, prevedendo che, in relazione ai meccanismi precedentemente quantificati i livelli dell'ammontare AR_i :
 - i. siano rideterminati al fine di tener conto delle comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima determinazione del meccanismo di reintegrazione;
 - ii. siano aggiornati per tenere conto delle comunicazioni pervenute successivamente ai termini indicati al precedente punto i., senza verificare nuovamente quale delle condizioni della formula di cui al comma 31bis.3 sia applicabile;
- b) regolare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento, con gli esercenti la salvaguardia le partite economiche risultanti dalle determinazioni relative al meccanismo di reintegrazione;
- c) comunicare all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal terzo anno successivo l'anno di riferimento, gli ammontari AR_i riconosciuti a ciascun esercente la salvaguardia, indicando separatamente la quota riconosciuta in relazione alle rettifiche comunicate ai sensi del comma 31bis.9, lettera b), punto ii..

31bis.13 Con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i di anni precedenti ai sensi del comma 31bis.2, lettera g) ed in seguito incassati, l'esercente riconosce alla CSEA, oltre alle partite economiche di cui al comma 31bis.12, lettera b), gli interessi calcolati su un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.

31bis.14 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 31bis.12, lettera b) la CSEA utilizza il Conto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 63 del TIT.

31bis.15 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completati entro i termini previsti dal comma 31bis.12, lettera b), l'esercente la salvaguardia

riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:

- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
- b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.

31bis.16 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 31bis.12, lettera b), la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%.

31bis.17 Le informazioni trasmesse alla CSEA dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 31bis.9, lettera b):

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 31bis.2;
- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

31bis.18 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 31bis.11, l'esercente la salvaguardia invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

- a) ai sensi del comma 31bis.11;
- b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).”

Articolo 3 *Modifiche al TIMOE*

3.1 Il TIMOE è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di **“deliberazione 612/2013/R/EEL”** è aggiunta la seguente definizione:

- “ • **deliberazione 538/2016/R/EEL**: è la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 538/2016/R/EEL;
- b) all’articolo 13, comma 13.7 del TIMOE le parole “alle deliberazioni 370/2012/R/EEL e 456/2013/R/EEL” sono sostituite dalle parole “alle deliberazioni 370/2012/R/EEL, 456/2013/R/EEL, 538/2016/R/EEL e all’articolo 31bis del TIV”.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento, il TIV, la deliberazione 337/07 e il TIMOE come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini